



CONI

**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA**

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211
www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE n. 191

Roma, 11 aprile 2006

**GIUDICE UNICO NAZIONALE
HOCKEY SU PISTA
Anno Sportivo 2005/2006**

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- Visto il ricorso inoltrato dal Dirigente dell'H.C. Castiglione Sig. Marcello Pericoli tendente ad ottenere una riduzione della sospensione da ogni carica ed incarico per 120 giorni a seguito dell'espulsione comminata durante la partita del Campionato di Serie A2 fra le squadre H.C. Castiglione – H. Villa Oro Modena del 18/02/2006;
- Considerato che la sanzione inflitta con il C.U. n° 131 del 22/02 fu adottata a seguito di comportamento particolarmente offensivo e minaccioso nei confronti dell'Ufficiale di Gara e che le motivazioni del ricorso non sono apportatrici di nuovi elementi in merito all'accadimento dei fatti;
- Rilevato che da un supplemento di indagini è emerso che, in occasione di un incontro avvenuto successivamente, il Sig. Pericoli ha chiarito all'Ufficiale di Gara quali fossero le sue reali convinzioni in merito alle frasi pronunciate al termine dell'incontro del 18/02;
- Atteso che però, in tale occasione, lo stesso Sig. Pericoli non ha comunque esplicitamente espresso le sue scuse all'Ufficiale di Gara, lo scrivente – accettando la possibilità che le parole siano andate oltre le intenzioni di che le ha pronunciate – ritiene equo concedere una seppur modesta riduzione della pena;

DELIBERA

- di ridurre la sospensione del Sig. Pericoli da ogni carica ed incarico fino a tutto il 31/05/2006;
- di restituire la tassa versata dallo stesso Sig. Pericoli per proporre il ricorso.

Il Giudice Unico Nazionale Hockey
Dott. Marcello Bicini